

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Art. 1 Costituzione e denominazione**

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Interporto Bologna S.p.A.".

**Art. 2 Sede**

2.1 La Società ha sede legale in Bentivoglio (BO).

2.2 La Società ha la facoltà di istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia ed all'estero.

**Art. 3 Durata**

3.1 La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 4 Oggetto**

**4.1** La Società ha per oggetto la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti alla costituzione, alla realizzazione, all'esercizio e allo sviluppo, nel territorio della Città metropolitana di Bologna, dell'Interporto di Bologna in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa vigente, segnatamente ai fini della integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, ferroviario, marittimo, fluviale ed aereo. La Società è funzionale al raggiungimento di rilevanti interessi pubblici per la comunità: concentrare i flussi di merci e promuovere il trasporto multimodale (con effetti benefici sull'ambiente); aumentare la competitività e l'efficienza delle imprese di trasporto/logistica con lo sviluppo di soluzioni innovative anche per la distribuzione urbana e metropolitana delle merci; favorire lo sviluppo di reti logistiche nazionali ed internazionali, offrendo servizi competitivi al sistema produttivo, in particolare metropolitano e regionale. Per quanto sopra, la Società potrà, in maggiore dettaglio svolgere e gestire le seguenti attività:

a. favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario intermodale delle merci in tutte le sue modalità ed in tutte le sue forme;

b. promuovere la concentrazione delle attività di magazzinaggio e logistica in un'unica area dotata di terminal ferroviari e di servizi dedicati alle merci e alle persone che ivi operano, minimizzando e razionalizzando l'accesso di mezzi pesanti nell'area metropolitana;

c. contribuire ad accrescere il vantaggio competitivo del sistema produttivo metropolitano e regionale, grazie ad un'offerta innovativa di servizi logistici e di trasporto delle merci;

d. sostenere e supportare il trasferimento di merci dal trasporto su camion alla ferrovia, in virtù delle minori esternalità negative (in termini di inquinamento, congestione ed incidentalità) della seconda rispetto al primo; rientrano in tali attività, tra le altre, quelle relative alla progettazione, realizzazione, gestione ed esercizio di scali e di terminal ferroviari in tutte le loro forme, nonché l'acquisto, il noleggio, la vendita e la gestione, in via diretta e/o indiretta dei mezzi e delle attrezzature di qualsiasi natura e caratteristica, funzionali al trasporto delle merci, ivi compresi i mezzi di trazione ferroviaria, le gru, gli apparecchi di sollevamento ed i mezzi rotabili in genere; rientra altresì in tale ambito la prestazione di servizi quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le manovre ferroviarie, le attività di *handling* e di *Hub Terminal Operator* e attività di riparazione e manutenzione di carri ferroviari;

e. concorrere a organizzare e gestire la forte attrattività del nodo bolognese in

materia di insediamenti logistici, perseguendo strategie e interventi che limitino l'impatto negativo derivante dall'eccessivo consumo di suolo, secondo quanto previsto nell'Accordo Territoriale per il Contenimento degli Insediamenti con Funzione Logistica nel Territorio Metropolitan di Bologna concluso tra Città metropolitana di Bologna e Regione Emilia-Romagna, nonché sia del PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del relativo PULS, sia del PTM - Piano Territoriale Metropolitan; rientrano in tale ambito, tra le altre, la progettazione e la realizzazione di immobili dedicati alle attività logistiche e di magazzinaggio delle merci, di proprietà e/o da proporre sul mercato, adottando le migliori soluzioni costruttive in tema di mitigazione dell'impatto ambientale, energetico e paesaggistico;

f. Attività di servizi e di *Facility Management & Maintenance* da erogarsi in favore delle imprese del territorio interessate ed ai loro addetti, anche attraverso iniziative incentrate sul welfare sociale e sul benessere collettivo, quali la formazione del personale, la mobilità delle persone (ad esempio, negli spostamenti casa-lavoro). Rientra in tale ambito, tra gli altri, il ruolo della Società quale soggetto catalizzatore di progetti innovativi nella raccolta, archiviazione, elaborazione e distribuzione di dati riguardanti, ad esempio, i flussi di traffico merci e delle persone, la relativa distribuzione geografica sul territorio, ecc., nonché la progettazione, la promozione e la gestione di iniziative imprenditoriali volte ad incentivare l'introduzione di soluzioni innovative e sostenibili nella distribuzione urbana e metropolitana delle merci (ad esempio, progetti di *city logistics*), anche attraverso servizi particolari dedicati, sottoposti a regolamentazione da parte degli Enti soci;

g. favorire il potenziamento della capacità produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili quali il fotovoltaico e l'eolico all'interno dell'ambito dell'Interporto di Bologna, sfruttando le economie di scala e di scopo costituite dalla presenza delle imprese insediate nell'area interportuale; incentivare il risparmio energetico e l'uso di carburanti alternativi, impegnandosi direttamente nella progettazione, realizzazione e gestione di opere, impianti ed infrastrutture destinate alla loro produzione e distribuzione; facilitare l'implementazione di progetti volti a promuovere, anche con soluzioni innovative e sperimentali, nuovi carburanti per mezzi di trazione su gomma e su ferro (camion e locomotori), quali ad esempio bio-carburanti, carburanti biogeni, *E-fuels* e idrogeno, ovvero energie alternative e/o rinnovabili; svolgere funzioni di catalizzatore / promotore e sostenitore di progetti pilota nel campo della rigenerazione / riciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata (ad esempio, per carta e cartone, vetro e plastica).

**4.2** Rientrano altresì nell'oggetto sociale attività volte a fornire consulenze per la realizzazione di infrastrutture similari, anche inerenti il settore ferroviario e le attività intermodali ad esse connesse, compresa la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali volti al miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del sistema logistico.

**4.3** Per il raggiungimento degli scopi suddetti, la Società può costituire, nel rispetto della disciplina normativa vigente, società, anche di scopo, e/o assumere interessenze e partecipazioni ad enti, istituti, organismi e società aventi scopi analoghi od affini al proprio, incluse la costituzione e/o partecipazione ad imprese ferroviarie per il trasporto delle merci e di *information technology* collegate al sistema interportuale in Italia ed all'estero, ferma restando la inderogabile competenza dell'Assemblea nelle ipotesi e nei casi previsti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché il pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di società a partecipazione pubblica.

**4.4** Nel perseguimento dei propri scopi, la Società terrà conto degli indirizzi fissati in materia di costituzione e gestione di Interporti in sede di programmazione europea, nazionale e regionale nonché dei Piani urbanistici.

**4.5** La Società potrà inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dello scopo sociale nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, all'uopo opportune e necessarie, fra cui anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

## **TITOLO II CAPITALE E AZIONI**

### **Art. 5 Il capitale**

**5.1** Il capitale della Società è di Euro 22.436.766,00 (ventiduemilioniquattrocentotrentaseimilasettecento- sessantasei virgola zero zero) ed è diviso in 43.398 (quarantatremilatrecentonovantotto) azioni nominative ordinarie di Euro 517 (cinquecento- diciassette) ciascuna.

### **Art. 6 Variazione del capitale sociale**

**6.1** Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione dei Soci.

**6.2** Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

### **Art. 7 Azioni**

**7.1** Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, per ciascuna categoria.

**7.2** Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.

**7.3** Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato tramite PEC, o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, alla Società.

**7.4** La Società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari se non in quanto richiesto dal socio interessato.

### **Art. 8 Obbligazioni**

**8.1** La Società potrà emettere obbligazioni con delibera dell'Assemblea straordinaria, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2412 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti.

### **Art. 9 Trasferimenti e prelazione**

**9.1** Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

**9.2** Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse. Sono esclusi da tale dizione i trasferimenti a società dello stesso gruppo.

**9.3** Qualora un Socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale, ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse - dovrà previamente, tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, offrirle in acquisto agli altri azionisti

mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.

**9.4** In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i Soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al Socio cedente sarà determinata da una perizia giurata di un perito indipendente, nominato di comune accordo tra le parti ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo.

**9.5** I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 9.3 del presente Statuto, darne comunicazione tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'offerente, all'indirizzo risultante dal libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, come da offerte del terzo proponente cessionario, ovvero, nel caso di cui all'art. 9.4, al prezzo ivi indicato.

**9.6** Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

**9.7** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei Soci che intendono valersene, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei Soci è sospensivamente condizionato all'acquisto della totalità delle azioni offerte.

**9.8** Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più Soci per la totalità delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 9.3.

**9.9** I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della Società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro Soci, e ciascun Socio avrà il diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

**9.10** Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10 Patrimoni destinati**

**10.1** La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

**10.2** La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **Art. 11 Diritto di recesso**

**11.1** I Soci hanno diritto di recedere, con le modalità stabilite dalla legge, nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile e negli altri casi previsti da norme inderogabili di legge.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Capo I - L'Assemblea**

#### **Art. 12 Assemblea**

**12.1** L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea può svolgere e tenere le

relative riunioni anche in video conferenza e/o in audio conferenza alle stesse condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 21.3.

**12.2** L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

**12.3** Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla convocazione mediante avviso comunicato ai Soci tramite PEC o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

**12.4** I Soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale possono, entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione, far pervenire agli amministratori la richiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convocazione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto giorni prima di quello della Assemblea, secondo le modalità indicate nel comma precedente, con l'obbligo al socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.

**12.5** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

**12.6** In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

**12.7** Ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

### **Art. 13 Competenze dell'Assemblea Ordinaria**

**13.1.** L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto.

**13.2.** Sono inderogabilmente riservate alla competenza della Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione dell'utile e la copertura della perdita;
- b) la nomina degli amministratori, con indicazione dei nominativi del Presidente e del Vicepresidente e dell'Amministratore Delegato, se previsti, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 19.6, 20.1. e 23.1 che seguono;
- c) la revoca degli amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché del soggetto al quale è demandata la Revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

**13.3** L'Assemblea Ordinaria autorizza, inoltre, il compimento, da parte degli amministratori, dei seguenti atti:

- (i) sottoscrizione, acquisizione, alienazione e dismissione, a qualunque titolo, di partecipazioni in società costituite o costituende, anche non di controllo.

### **Art. 14 Competenze della Assemblea Straordinaria**

**14.1** Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento e la liquidazione della Società nonché la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'art. 8 del presente statuto;
- d) la costituzione di patrimoni destinati, di cui all'art. 10 del presente statuto;
- e) il trasferimento della sede legale in ambito nazionale o all'estero;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

**Art. 15 Legittimazione a partecipare alle assemblee e ad esercitare il diritto di voto**

**15.1** All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei Soci e che abbiano depositato le azioni entro 5 giorni presso la sede sociale.

**15.2** All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 8 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

**15.3** Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

**15.4** Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 6.2 del presente Statuto.

**Art. 16 Presidente dell'Assemblea**

**16.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, qualora nominato, o dal Consigliere presente più anziano di carica e subordinatamente d'età; il Presidente è assistito da un segretario scelto anche fra persone estranee alla Società.

**16.2** La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

**Art. 17 Assemblea ordinaria**

**17.1** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se sia presente o rappresentata più della metà del capitale sociale.

**17.2** In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

**17.3** Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza assoluta.

**Art. 18 Assemblea straordinaria**

**18.1** Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

**18.2** In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, in ogni caso risultando approvata qualora consti il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

**18.3** Tuttavia, le delibere dell'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, che riguardano il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato della stessa, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero o nell'ambito del territorio nazionale e la emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 del Codice civile, sono valide se assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

**Capo II - Il Consiglio di Amministrazione**

**Art. 19 Consiglio di Amministrazione**

**19.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, non superiore a 5 (cinque). La composizione del

Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa inderogabile di legge tempo per tempo vigente. Almeno un terzo del Consiglio di amministrazione - e in caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri almeno due amministratori su cinque - devono appartenere al genere meno rappresentato.

**19.2** Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti avverrà sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista;
- (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto almeno della misura minima dei componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato richiesta dal presente statuto e dalla normativa inderogabile di legge tempo per tempo vigente. Ciascuna lista dovrà indicare espressamente il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi).

Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in votazione.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto parità di voti di lista si procederà alla nomina tramite sorteggio.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione all'esito delle votazioni non consenta il rispetto del criterio di riparto tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito del riparto tra i generi e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato.

Qualora anche in applicazione di quest'ultimo criterio di ricalcolo degli eletti, non risulti possibile rispettare il requisito minimo richiesto dal presente statuto e dalle norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti in materia di numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato, spetta all'Assemblea integrare

la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del detto requisito.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, la sua sostituzione deve essere effettuata nel rispetto del requisito della misura minima dei componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato richiesta dal presente statuto e dalla normativa inderogabile di legge tempo per tempo vigente.

Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata alcuna, si procede per maggioranza relativa nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui infra.

**19.3** Gli Amministratori, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**19.4** Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

**19.5** L'Assemblea determina, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 del Codice Civile i compensi eventualmente spettanti ai Consiglieri di amministrazione nell'importo complessivo che include anche quelli rivestiti di particolari cariche.

**19.6** Il Consiglio di Amministrazione può individuare un Vicepresidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi della vigente disciplina normativa in tema di società pubbliche, sulla base della decisione assunta dai Soci in occasione della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione relativa all'individuazione del Vicepresidente dovrà essere comunicata ai Soci.

#### **Art. 20 Organi delegati**

**20.1** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e del presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore individuato fra i suoi membri, che assume la qualifica di Amministratore Delegato, determinando il contenuto, i limiti, e le modalità di esercizio della delega.

**20.2** L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, del Codice Civile.

**20.3** Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi aggiuntivi connessi a tali incarichi. Inoltre può nominare procuratori e mandatari in genere per determinate categorie di atti determinando contemporaneamente le mansioni di ciascuno.

**20.4** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce tempestiva informazione ai soci in merito alla nomina e alle deleghe attribuite all'Amministratore delegato e all'entità del compenso, nonché agli incarichi eventualmente conferiti a singoli Amministratori.

#### **Art. 21 Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**21.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno i 2/5 (due quinti) dei Consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art. 2403 bis del Codice Civile.

**21.2** La convocazione verrà effettuata mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio, posta elettronica, consegna a mano) da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.

**21.3** Il Consiglio può tenere le sue riunioni anche in videoconferenza e/o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi verbali:



- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**21.4** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

#### **Art. 22 - Competenze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**22.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

**22.2** Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti il Consiglio di Amministrazione ha, tra le altre, la facoltà di: validamente acquisire, vendere, permutare e conferire in società; locare e dare in concessione beni immobili, contrarre mutui passivi; assumere partecipazioni in altre società costituite o costituende ferma restando in questi casi la necessità di acquisire previamente l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 13.3; consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; nominare e retribuire consulenti; nominare personale di ogni ordine e grado, fissandone le relative attribuzioni e retribuzioni; deliberare regolamenti per il funzionamento di ogni servizio, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di emissione e di altre banche ed istituti di credito, di Enti pubblici e privati, presso gli Uffici Doganali, di Polizia, dell'Amministrazione Finanziaria e, in generale, presso qualsiasi altro Ufficio Pubblico e Privato e dare, nel caso, valida quietanza, ricevuta e/o discarico con esonero dei rispettivi Enti da ogni e qualsiasi responsabilità; agire e resistere avanti qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa per ogni grado di giurisdizione, come pure nei giudizi di revocazione e di cassazione; transigere e compromettere in arbitri.

**22.3** Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie e uffici, purché mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativa sia di rappresentanza in Italia e all'estero.

**22.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

**22.5** Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne quelle relative alle successive lettere a) b) c) e d) per le quali è attribuita la competenza esclusiva al Consiglio di Amministrazione e sarà richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, ovvero:

- a) la gestione diretta o l'affidamento a terzi della gestione degli impianti e dei servizi dell'Interporto;

b) l'attribuzione di deleghe ad un Amministratore ai sensi del precedente art. 20 del presente statuto;

c) la proposta di acquisto, alienazione e dismissione a qualunque titolo di partecipazioni, anche non di controllo da sottoporre ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'art. 13.3 del presente statuto.

d) la predisposizione di budget, Piani Strategici/Industriali/Investimento.

**22.6** In caso di parità di voti, prevale il voto dato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**22.7** Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

### **Capo III - Il Presidente**

#### **Art. 23 Presidente**

**23.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri sulla base della indicazione deliberata dai Soci in occasione della nomina dei componenti il Consiglio stesso. La deliberazione relativa alla elezione del Presidente dovrà essere comunicata ai Soci.

**23.2** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno medesimo vengano fornite a tutti i Consiglieri.

**23.3** In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal Vicepresidente, qualora nominato, o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

#### **Art. 24 Rappresentanza sociale**

**24.1** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, e, se nominati, all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, nell'ambito della delega o poteri loro conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società per l'esecuzione, con firma libera, di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto diversamente, oltre alla rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e promuovere giudizi arbitrali e nominare all'uopo avvocati, periti e procuratori alle liti nonché arbitri.

**24.2.** Al Vicepresidente, qualora nominato, compete il potere di firma e di rappresentanza sociale attribuito al Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo, impedimento per la cui prova di fronte ai terzi sarà sufficiente la firma del Vicepresidente stesso.

**24.3.** La rappresentanza della Società spetta, inoltre, a quelle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo di volta in volta designate mediante apposita procura notarile speciale nell'ambito e per l'esercizio dei poteri attribuiti.

### **Capo IV - Il Direttore Generale**

#### **ART. 25 Direttore Generale**

**25.1** Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina e alla revoca di un Direttore Generale determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione. La nomina e la revoca del Direttore Generale non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

**25.2** Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, può partecipare alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive e senza diritto di voto. Al Direttore Generale, se nominato, potrà essere conferita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

### **Capo V - Il Collegio Sindacale**

#### **Art. 26 Il Collegio Sindacale**

**26.1** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

**26.2** Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, all'interno del Collegio Sindacale, almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine idoneo a garantire il rispetto della stessa quota del genere meno rappresentato.

**26.3** Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea, il Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; in tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed ogni candidato, a pena di ineleggibilità, potrà presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, a pena di decadenza, il rispetto del criterio di equilibrio fra i generi di cui al precedente art. 26.2.

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista dovrà indicare espressamente il candidato a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In ogni caso, ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il restante membro effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.

Qualora la composizione dei membri sia effettivi che supplenti del Collegio Sindacale, all'esito delle votazioni, non consenta il rispetto del criterio di ripartizione tra i generi, i candidati del genere più rappresentato che, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, siano stati eletti per ultimi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito del riparto tra i generi e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. Qualora anche in applicazione di quest'ultimo criterio di ricalcolo degli eletti, non risulti possibile rispettare il requisito minimo richiesto dal presente

statuto e dalle norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti in materia di numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, spetta all'Assemblea integrare la composizione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del detto requisito.

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui sopra non si applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto del criterio di equilibrio tra i generi di cui al precedente art. 26.2.

**26.4** Il sindaco supplente, nelle ipotesi di cui all'art. 2401 del Codice Civile, sostituisce il sindaco effettivo fino alla nomina del nuovo sindaco effettivo, che verrà nominato secondo le modalità di cui all'art. 26.3 del presente Statuto.

**26.5** I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**26.6** Il Collegio Sindacale può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione audio/video, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare i documenti.

#### **Art. 27 Revisione legale dei conti**

**27.1** La revisione legale della Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione contabile iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia o comunque aventi i requisiti richiesti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

**27.2** L'incarico del soggetto preposto alla revisione legale è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, che ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

**27.3** L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale e in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.

**27.4** Al revisore contabile o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

### **TITOLO IV - BILANCI**

#### **Art. 28 Bilancio e utili**

**28.1** L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**28.2** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale e degli altri documenti a norma di legge.

**28.3** Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'Assemblea e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive azioni.

### **TITOLO V - SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29 Scioglimento**

**29.1** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

#### **Art. 30 Rinvio**

**30.1** Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si

applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

**Art. 31 Foro competente**

**31.1** Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.

F.to Marco Spinedi

F.to ELENA MORGANTI Notaio